



Approvazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, del modello di denuncia dell'imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi ed accessori incassati, previsto dall'articolo 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 .

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone:

1. Approvazione del modello di denuncia dell'imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi ed accessori incassati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

1.1. Ai sensi dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è approvato, con le relative istruzioni, il modello di denuncia dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nell'esercizio annuale precedente, su cui è dovuta l'imposta, distinti per categorie di assicurazioni, previsto dall'articolo 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 .

1.2. Per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, costituisce parte integrante del modello di cui al punto 1.1 la comunicazione degli importi annualmente versati alle province, distinti per contratto ed ente di destinazione, relativi ai contratti di assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori.

1.3. I dati di cui al punto 1.2 da comunicare all'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche tecniche e i tracciati record da approvare con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sono i seguenti: 1) numero di polizza; 2) codice fiscale del proprietario del veicolo 3) indicazione di casi particolari (polizza che copre il rischio di più veicoli, come ad esempio nel caso di ditte di trasporto, di leasing o di noleggio); 4) targa del veicolo; 5) sigla della provincia; 6) aliquota d'imposta; 7) ammontare del premio; 8) ammontare dell'imposta; 9) totale premio e totale imposta riferito a ciascuna provincia.

2. Decorrenza

2.1. Il modello di cui al punto 1.1, integrato dalla comunicazione prevista dal punto 1.2, è utilizzato a decorrere dalle denunce da presentare nell'anno 2012.

2.2. Le imprese di assicurazione con sede nell'Unione Europea o negli Stati dello Spazio Economico Europeo che operano nel territorio dello Stato in libera prestazione di servizi, e che, ai sensi dell'art. 4 bis della citata legge n. 1216 del 1961, sono tenuti alla presentazione delle denunce mensili, trasmettono i dati analitici di cui al punto 1.3 annualmente, entro il 31 maggio con riferimento agli importi versati alle province nell'anno solare precedente.

3. Modalità per la presentazione telematica del modello di denuncia.

3.1. Il modello di cui al punto 1.1. è presentato all'Agenzia delle Entrate, con modalità telematica, direttamente dai soggetti interessati ovvero tramite gli intermediari abilitati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni. A tal fine i predetti soggetti sono tenuti a trasmettere i dati contenuti nella denuncia utilizzando il prodotto informatico disponibile gratuitamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it ovvero secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

4. Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa

4.1. Il modello di denuncia, approvato con il presente provvedimento, è reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate in formato elettronico e può essere utilizzato e stampato prelevandolo dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it e dal sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it, nel rispetto in fase di stampa delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato A.

4.2. Il medesimo modello può essere altresì utilizzato e stampato prelevandolo da altri siti internet a condizione che lo stesso abbia le caratteristiche tecniche di cui all'allegato A e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente provvedimento.

Motivazioni

Il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province dispone, ai commi 1 e 2 dell'articolo 17, che a decorrere dall'anno 2012 l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, costituisca tributo proprio derivato delle province e che le stesse, a decorrere dall'anno 2011, possano aumentare o diminuire l'aliquota in misura non superiore a 3,5 punti percentuali.

Il comma 3 del citato articolo 17 del menzionato decreto legislativo n. 68 del 2011 dispone che, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate è approvato entro l'anno 2011 il nuovo modello di denuncia sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216.

Il comma 4 del medesimo articolo 17, inoltre, stabilisce che l'Agenzia delle Entrate con proprio provvedimento prevede l'obbligatoria segnalazione degli importi annualmente versati alle province, distinti per contratto ed ente di destinazione.

Con il presente provvedimento, nel dare attuazione ai menzionati commi 3 e 4 dell'articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, si approva, con le relative istruzioni, il modello di denuncia dell'imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi e accessori incassati, nonché l'elenco dei dati da comunicare annualmente, entrambi da presentare all'Agenzia delle Entrate esclusivamente con modalità telematiche.

Il modello approvato deve essere utilizzato per la denuncia dell'imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi e accessori incassati da presentare a decorrere dall'anno 2012.

Per le imprese di assicurazione aventi sede nella U.E. o negli Stati dello S.E.E. che assicurano un adeguato scambio di informazioni ed operano nel territorio dello Stato in libera prestazione di servizi e che trasmettono mensilmente la denuncia, ai sensi dell'articolo 4 bis legge n. 1216 del 1961, i dati analitici dei singoli contratti di cui al punto 1.3 del presente provvedimento sono inviati annualmente entro il 31 maggio 2012 .

I dati di cui al punto 1.3, sono trasmessi per via telematica, da parte di tutti i soggetti, con riferimento agli importi versati alle province nell'anno solare precedente e secondo le specifiche tecniche e i tracciati record che saranno approvati con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Legge 29 ottobre 1961, n. 1216, recante disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Decreto dirigenziale 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto 24 dicembre 1999, nonché dal decreto 29 marzo 2000;

Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404, recante disposizioni in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l'Agenzia delle Entrate per la presentazione di documenti, atti e istanze previsti dalle disposizioni che disciplinano i singoli tributi nonché per ottenere certificazioni ed altri servizi connessi ad adempimenti fiscali;

Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 29 dicembre 2011

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Attilio Befera

CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEL MODELLO

Struttura e formato del modello

Il modello deve essere predisposto su fogli singoli, di formato A4, separatamente dalle istruzioni, e avente le seguenti dimensioni:

larghezza: cm 21,0;

altezza : cm 29,7.

E' consentita la predisposizione del modello e delle relative istruzioni su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento.

E' altresì consentita la riproduzione e l'eventuale compilazione meccanografica del modello su fogli singoli, di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello nel tempo.

Il modello deve avere conformità di struttura e sequenza con quello approvato con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

Sul bordo laterale sinistro del modello di cui al presente provvedimento devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche per la stampa e gli estremi del presente provvedimento.

Caratteristiche della carta del modello e delle istruzioni

La carta utilizzata per il modello deve essere di colore bianco con opacità compresa tra l'86 e l'88 per cento e deve avere un peso compreso tra gli 80 e i 90 gr/mq.

Caratteristiche grafiche del modello e delle relative istruzioni

I contenuti grafici del modello devono risultare conformi al fac-simile annesso al presente provvedimento e devono essere ricompresi all'interno di un'area grafica che ha le seguenti dimensioni:

altezza 65 sestimi di pollice;

larghezza 75 decimi di pollice.

Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, destro e sinistro).

Colori

Per la stampa tipografica del modello deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore azzurro (PANTONE 311 U).

Per la stampa delle istruzioni deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore azzurro (PANTONE 311 U).

DENUNCIA DELL'IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI DOVUTA SUI PREMI ED ACCESSORI INCASSATI

(art. 9 legge 29 ottobre 1961, n. 1216)

**Informativa
sul trattamento
dei dati personali
ai sensi dell'art. 13
del decreto legislativo
n. 196 del 2003**

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nel presente modello e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.

**Finalità
del trattamento**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nel modello sono presenti alcuni dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle Entrate nonché dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di accertamento dei dati dichiarati.

I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante del contribuente.

Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.

Dati personali

I dati richiesti nella denuncia devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo.

Indicando il numero di telefono o cellulare e l'indirizzo di posta elettronica si potranno ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti".

**Modalità
del trattamento**

La denuncia, può essere consegnata ad un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati all'Agenzia delle Entrate. Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni:

- con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti;
- con dati in possesso di altri organismi.

**Titolari
del trattamento**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

In particolare sono titolari:

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta l'elenco dei responsabili;
- gli intermediari, i quali, ove si avvalgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

**Responsabili
del trattamento**

I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".

In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della So.ge.i. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.

Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196 del 2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:

- Ministero dell'Economia e delle Finanze, via XX Settembre 97 – 00187 Roma;
- Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 Roma.

Consenso

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.

Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

DENUNCIA DELL'IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI DOVUTA SUI PREMI E ACCESSORI INCASSATI

(ART. 9 LEGGE 29 OTTOBRE 1961 N. 1216)

Ufficio competente	Codice ufficio		Tipo di denuncia Sostitutiva		
Periodo di riferimento	Anno	Impresa estera in LPS		Contraente italiano con assicurazione estera (art. 11)	
		me	se	giorno	
IMPRESA DI ASSICURAZIONE	Codice fiscale				
	Denominazione / Ragione sociale				
	Sede legale	Comune		Provincia (sigla)	Codice Comune
		Frazione, via e numero civico			C.a.p.
		Stato estero di residenza	Codice paese estero	Codice di identificazione IVA Stato estero	
	Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale)	Comune		Provincia (sigla)	Codice Comune
		Frazione, via e numero civico			C.a.p.
		Telefono prefisso numero	Fax prefisso numero		
	Indirizzo di posta elettronica				
	RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DENUNCIA (o contraente italiano con assicurazione estera, art. 11)	Codice fiscale	Codice carica	Codice fiscale società rappresentante	art. 11
Cognome		Nome			
Data di nascita giorno mese anno		Comune (o Stato estero) di nascita		Sesso (barrare la relativa casella) M F Provincia (sigla)	
Residenza anagrafica (o se diverso) Domicilio Fiscale		Comune	Provincia (sigla)	C.a.p.	
Frazione, via e numero civico		Telefono prefisso numero			
FIRMA DELLA DENUNCIA	FIRMA DEL DICHIARANTE				
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'intermediario	N. iscrizione all'albo dei C.A.F.			
	Riservato all'intermediario	Data dell'impegno giorno mese anno	FIRMA DELL'INTERMEDIARIO		

QUADRO AB		IMPONIBILE	%	IMPOSTA	
PREMI ED ACCESSORI RISCOSSI RELATIVE IMPOSTE E CONTRIBUTI	AB1	Assicurazioni contro i rischi di navigazione di navi immatricolate o registrate in Italia (Legge n. 30/1998 e successive modificazioni)	1	2	
				0,05	
	AB2	Assicurazioni sulla vita e contratti di capitalizzazione (art. 1, lett. A e B)		2,50	
	AB3	Assicurazioni contro le disgrazie accidentali e assimilate (art. 5)		2,50	
	AB4	Assicurazioni di rischi agricoli (art. 8, lett. A e B)		2,50	
	AB5	Assicurazione dei rischi connessi all'utilizzazione pacifica dell'energia nucleare (art. 10, lett. A, B, C)		2,50	
	AB6	Assicurazioni contro i rischi di impiego (art. 14)		2,50	
	AB7	Assicurazioni cumulative infortuni (Circolare n. 47/1983)		4,38	
	AB8	Assicurazioni contro i rischi della navigazione e assimilate (art. 2, lett. A e B)		7,50	
	AB9	Assicurazioni assistenza (art. 24)		10,00	
	AB10	Assicurazioni contro i rischi dei trasporti terrestri (art. 3, lett. A e B)		12,50	
	AB11	Assicurazioni di rischi agricoli (art. 8, lett. C e D)		12,50	
	AB12	Assicurazioni delle cauzioni ed assicurazioni assimilate (art. 12)		12,50	
	AB13	Assicurazioni di crediti (art. 13)		12,50	
	AB14	Assicurazioni del ritiro della patente di guida a seguito di investimento (art. 16)		12,50	
SEZIONE I Premi, accessori e relativa imposta	AB15	Assicurazioni obbligatorie per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (art. 1 bis L. n. 1216/1961)			
		Ammontare premi e relativa imposta destinata alle province	1	2	
		Ammontare premi e relativa imposta dovuta all'erario	3	4	
				12,50	
	AB16	Assicurazioni di altri rischi inerenti veicoli e natanti e danni causati dalla loro circolazione (art. 1 bis L. n. 1216/1961)		12,50	
	AB17	Assicurazioni per la responsabilità civile generale (art. 4)		21,25	
	AB18	Assicurazioni contro il furto e la rapina (art. 6)		21,25	
	AB19	Assicurazioni contro i danni dell'incendio e assimilate (art. 7, lett. A e B)		21,25	
	AB20	Assicurazione dei guasti alle macchine e rischi di montaggio (art. 9)		21,25	
	AB21	Assicurazioni dei rischi industriali della produzione cinematografica (art. 11, lett. A e B)		21,25	
	AB22	Assicurazioni delle spese legali (art. 15)		21,25	
	AB23	Assicurazioni per la rottura di vetri o di altri oggetti fragili (art. 17)		21,25	
	AB24	Assicurazioni contro il rischio della pioggia (art. 18)		21,25	
	AB25	Assicurazioni globali dei fabbricati (art. 20)		21,25	
	AB26	Assicurazioni globali della casa privata e del capo famiglia (art. 21)		21,25	
	AB27	Assicurazioni diverse da quelle contemplate nelle precedenti voci (art. 22)		21,25	
	AB28	Case popolari ed economiche (art. 1 - Tariffa speciale)		0,62	
	AB29	Impiegati dello Stato (art. 2 - Tariffa speciale)		0,62	
	AB30	Cooperative edilizie sovvenzionate dallo Stato (art. 3 - Tariffa speciale)		4,25	
	AB31	TOTALE SOGGETTO AD IMPOSTA (somma dei rigi AB1 ad AB30)			
	AB32	ASSICURAZIONI E CONTRATTI VITALIZI ESENTI E NON SOGGETTI AD IMPOSTA			
	AB33	TOTALE PREMI (somma dei rigi AB31 e AB32)			
	AB34	Arrotondamenti d'imposta			
	AB35	TOTALE (AB31 col. 2 + AB34)			
SEZIONE II Premi soggetti al C.S.S.N.	AB36	Ammontare premi assicurazioni veicoli e natanti (art. 334 Cod. Ass. Priv.)		10,50	
SEZIONE III Premi soggetti al Contributo al fondo antiracket	AB37	Ammontare dei premi riguardanti i rami "incendio", "responsabilità civile diversi", "auto rischi diversi" e "furto"		1	
QUADRO AC DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA E DEI CONTRIBUTI	AC1	Imposta dovuta (rigo AB35)	1	2	
SEZIONE I Imposta sulle assicurazioni	AC2	Contributo antincendio regione Trentino - Alto Adige			
	AC3	Credito risultante dalla liquidazione relativa al periodo precedente			
	AC4	Totale versamenti effettuati			
	AC5	Acconto versato			
	AC6	Acconto dovuto (riservato a compagnie in LPS per denuncia mese di novembre)			
	AC7	Imposta a debito			
	AC8	Imposta a credito			
	SEZIONE II Contributo al servizio sanitario nazionale	AC11	Ammontare del contributo dovuto (rigo AB36, col. 2)		
	AC12	Credito risultante dalla liquidazione relativa al periodo precedente			
	AC13	Totale versamenti effettuati			
	AC14	Contributo a debito			
	AC15	Contributo a credito			
SEZIONE III Contributo al fondo antiracket	AC21	Ammontare del contributo dovuto (rigo AB37, col.2)			
	AC22	Credito risultante dalla liquidazione relativa al periodo precedente			
	AC23	Totale versamenti effettuati			
	AC24	Contributo a debito			
	AC25	Contributo a credito			

QUADRO AP
ASSICURAZIONI
CONTRO LA
RESPONSABILITÀ CIVILE
DEI VEICOLI A MOTORE
LA CUI IMPOSTA SPETTA
ALLE PROVINCE

Ripartizione
per provincia
dei premi riscossi e
della relativa imposta

PROVINCIA (Sigla)	IMPONIBILE	%	IMPOSTA
1	2	3	4
AP1			
AP2			
AP3			
AP4			
AP5			
AP6			
AP7			
AP8			
AP9			
AP10			
AP11			
AP12			
AP13			
AP14			
AP15			
AP16			
AP17			
AP18			
AP19			
AP20			
AP21			
AP22			
AP23			
AP24			
AP25			
AP26			
AP27			
AP28			
AP29			
AP30			
AP31			
AP32			
AP33			
AP34			
AP35			
AP36			
AP37			
AP38			
AP39			
AP40			
AP41			
AP42			
AP43			
AP44			
AP45			
AP46			
AP47			
AP48			
AP49			
AP50			
AP51			
AP52			
AP53			
AP54			
AP55			
AP56			
AP57			
AP58			
AP59			
AP60	TOTALE		

DENUNCIA DELL'IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI DOVUTA SUI PREMI ED ACCESSORI INCASSATI

(art. 9 legge 29 ottobre 1961, n. 1216)

ISTRUZIONI

Gli articoli di legge richiamati nel modello di denuncia e nelle istruzioni si riferiscono alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, se non diversamente specificato.

Premessa

Gli assicuratori, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 1216 del 29 ottobre 1961, sono tenuti a presentare la denuncia dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto, su cui è dovuta l'imposta, distinti per categorie di assicurazioni. La suddetta denuncia deve essere presentata per via telematica entro il 31 maggio di ciascun anno all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate, nella cui circoscrizione gli assicuratori hanno la sede o la rappresentanza.

Con la medesima denuncia, le imprese di assicurazione sono tenute inoltre a comunicare:

- l'ammontare del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale dovuto sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, ai sensi dell'art. 334 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209;
- l'importo dei premi riguardanti i rami "incendio", "responsabilità civile diversi", "auto rischi diversi" e "furto", nonché l'importo dovuto per il Contributo al Fondo di Solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura disciplinato dall'art. 18, comma 3 della legge 23 febbraio 1999, n. 44;
- l'ammontare degli importi annualmente versati alle province mediante apposita procedura telematica, distinti per contratto ed ente di destinazione, ai sensi dall'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

Sulla base della denuncia annuale, l'Ufficio provvede, entro il 15 giugno, alla liquidazione definitiva dell'imposta sulle assicurazioni e dei contributi sopra descritti, dovuti per l'anno precedente.

I dati contenuti nella presente denuncia sono ricavati dal registro dei premi, di cui agli articoli da 5 a 8, che gli assicuratori nazionali e quelli esteri operanti in Italia devono tenere per ogni esercizio annuale secondo i rispettivi bilanci.

Le imprese di assicurazioni aventi sede principale negli Stati della UE o negli Stati dello SEE che assicurano un adeguato scambio di informazioni, le quali operano nel territorio nazionale in regime di libera prestazione di servizi hanno facoltà di nominare un rappresentante fiscale ai fini del pagamento dell'imposta sulle assicurazioni. Dette imprese, anche tramite rappresentante, devono presentare ogni mese alla competente Direzione Provinciale II di Roma la denuncia dei premi incassati nel mese precedente, distinguendo i premi a seconda dell'aliquota applicabile. Contestualmente alla denuncia deve essere corrisposta l'imposta dovuta. Nell'ipotesi di assicurazioni stipulate da contraenti domiciliati o aventi sede in Italia con assicuratori esteri non stabiliti nell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 11, la denuncia dell'ammontare dei premi e degli accessori versati all'assicuratore estero ed il pagamento della corrispondente imposta devono essere eseguiti dal contraente italiano all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate, nella cui circoscrizione quest'ultimo ha il domicilio. La denuncia deve essere presentata entro un mese dal giorno del pagamento dei premi all'assicuratore e l'imposta relativa deve essere pagata entro il termine di presentazione della denuncia.

Modalità di presentazione

Il modello deve essere presentato in via telematica direttamente dal dichiarante ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all'art. 3, commi 2 bis e 3, del D.P.R. 27 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti previsti dalla citata disposizione).

Reperibilità del modello

Il presente modello unitamente alle relative istruzioni è reso gratuitamente disponibile in formato elettronico e può essere prelevato dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it o dal sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it. In tal caso il modello può essere stampato in bianco e nero.

Nello stesso sito Internet è disponibile altresì uno speciale formato elettronico per i soggetti che utilizzano sistemi tipografici ai fini della conseguente riproduzione. Per la stampa del modello di denuncia devono comunque essere rispettate le caratteristiche tecniche previste nell'Allegato A del provvedimento di approvazione del presente modello.

Compilazione del modello

Per consentire l'adempimento previsto è stato predisposto il presente modello costituito da:

- il frontespizio, composto da due facciate. La prima contenente l'informativa relativa al trattamento dei dati personali. La seconda destinata all'indicazione dei dati anagrafici del soggetto tenuto alla denuncia e di quelli del rappresentante, della firma e dell'impegno alla presentazione telematica;
- il quadro AB per l'indicazione dei premi ed accessori riscossi nell'anno, delle relative imposte e dei contributi suddivisi per categorie;
- il quadro AC relativo alla determinazione dell'imposta e dei contributi;
- Il quadro AP per l'indicazione dei premi ed accessori, con la relativa imposta versata alle province, riguardanti le assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori;

FRONTESPIZIO

Ufficio Competente

Indicare il codice dell'ufficio competente in relazione al domicilio del dichiarante. Tale codice è reperibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

I soggetti aventi sede principale negli Stati della UE o negli Stati dello SEE che assicurano un adeguato scambio di informazioni, le quali operano in Italia in libera prestazione di servizi tramite rappresentante fiscale, devono indicare il codice ufficio, relativo alla Direzione Provinciale II di Roma.

Nel caso di assicurazioni stipulate da contraenti aventi sede in Italia con assicuratori esteri (art. 11) deve essere indicato il codice dell'Ufficio nella cui circoscrizione il contraente ha il suo domicilio.

TIPO DI DENUNCIA

Denuncia sostitutiva

La casella deve essere barrata nei seguenti casi:

- se prima della scadenza del termine di presentazione, si intenda rettificare e/o integrare una denuncia già presentata;
- se scaduti i termini di presentazione della denuncia, il contribuente intende rettificare o integrare la stessa.

In dette ipotesi deve essere compilata una nuova denuncia, completa di tutte le sue parti, da presentare con le stesse modalità previste per la denuncia originaria.

Presupposto per poter presentare la dichiarazione sostitutiva è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria.

Si fa presente che sia nel caso di denuncia omessa/tardiva o infedele sia nel caso di versamenti effettuati oltre i limiti di legge ovvero in misura inferiore al dovuto, è possibile avvalersi, per ridurre le sanzioni previste dall'art. 24, dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18/12/1997, n. 472, come precisato con risoluzione n. 80/E del 6 agosto 2010.

Periodo di Riferimento

Indicare l'anno d'imposta cui si riferisce la denuncia.

Nel caso di denuncia presentata anche mediante rappresentante fiscale da un'impresa avente sede principale negli Stati della UE o negli Stati dello SEE che assicurano un adeguato scambio di informazioni, il quale opera in Italia in libera prestazione di servizi, compilare il campo "Impresa in LPS", indicando il mese e l'anno di riferimento dei premi incassati.

Nell'ipotesi di assicurazioni stipulate da contraenti aventi sede in Italia con assicuratori esteri (art. 11), compilare il campo "Contraente italiano con assicurazione estera" indicando giorno, mese ed anno del pagamento del premio all'assicuratore.

IMPRESA DI ASSICURAZIONE

Codice fiscale e denominazione

Indicare il codice fiscale e la denominazione del dichiarante.

Sede legale

Vanno indicati: il Comune (senza alcuna abbreviazione), la sigla della provincia (per Roma: RM), il codice catastale del comune, la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale. Si precisa che il codice catastale del comune, da indicare nel campo "Codice Comune", può essere rilevato dall'elenco presente nell'Appendice alle istruzioni del modello UNICO PF, fascicolo 1, ovvero dall'elenco reso disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento per le politiche fiscali, all'indirizzo www.finanze.gov.it. Nel caso di soggetto non residente in Italia che operi attraverso una stabile organizzazione o rappresentante fiscale devono essere indicati i dati relativi alla sede estera.

Stato estero di residenza

Va compilato solo dalle società o enti non residenti. Il "codice dello Stato estero" va desunto dall'Elenco dei paesi e territori esteri riportato nell'Appendice alle istruzioni del Modello UNICO.

Numero di identificazione IVA Stato estero

Indicare il numero di identificazione ai fini IVA attribuito dallo Stato di appartenenza.

Domicilio fiscale

I campi relativi al domicilio fiscale devono essere compilati solo nell'ipotesi in cui quest'ultimo non coincida con la sede legale.

Nel caso di soggetto non residente che operi attraverso una stabile organizzazione devono essere indicati i dati della sede di quest'ultima.

I soggetti non residenti che si avvalgono di un rappresentante fiscale non devono compilare i presenti campi.

Numeri telefonici e indirizzo di posta elettronica

L'indicazione del numero di telefono, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa. Indicando tali dati si potranno ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DENUNCIA (o contraente italiano con assicurazione estera, art. 11)

Indicare i dati della persona fisica firmataria cui la denuncia si riferisce: dati anagrafici, codice fiscale e codice della carica rivestita all'atto della presentazione della denuncia.

A tali fini, nell'apposita casella si dovrà indicare il codice desumibile dalla "Tabella generale dei codici di carica".

La seguente tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello.

Pertanto, il soggetto che compila la denuncia avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione alla carica rivestita.

Nello spazio riservato all'indicazione della residenza anagrafica, va indicato il comune di residenza del rappresentante ovvero, se diverso, quello di domicilio fiscale.

Nelle ipotesi in cui il rappresentante sia una società, nel riquadro devono essere indicati: il codice fiscale del soggetto che sottoscrive la denuncia, i relativi dati anagrafici, il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società rappresentante e l'impresa di assicurazione non residente, nonché il codice fiscale della società rappresentante.

Nel caso di assicurazioni stipulate da contraenti aventi sede in Italia con assicuratori esteri, il contraente italiano, tenuto alla presentazione della denuncia, deve barrare **la casella "art. 11"** ed indicare i propri dati nel presente riquadro, secondo le modalità già descritte per il rappresentante. In quest'ultima ipotesi non deve essere compilata la sezione "Impresa di assicurazione".

TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA

1	Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
2	Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito ovvero amministratore di sostegno per le persone con limitata capacità di agire
3	Curatore fallimentare
4	Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
5	Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati
6	Rappresentante fiscale di soggetto non residente
7	Erede
8	Liquidatore (liquidazione volontaria)
9	Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione
10	Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993
11	Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
12	Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)
13	Amministratore di condominio
14	Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione
15	Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione

Firma della denuncia

La firma va apposta nell'apposito riquadro, in forma leggibile, da parte del soggetto tenuto alla denuncia o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale o da uno degli altri soggetti indicati nella "Tabella generale dei codici di carica".

Impegno alla presentazione telematica

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto solo dall'intermediario che trasmette la denuncia.

L'intermediario deve riportare:

- il proprio codice fiscale;
- se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo;
- la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a trasmettere la denuncia.

QUADRO AB

Premi ed accessori riscossi e relative imposte e contributi

Il quadro è composto da 3 sezioni:

- Sezione I "Premi, accessori e relativa imposta";
- Sezione II "Premi soggetti al Contributo al Servizio Sanitario Nazionale";
- Sezione III "Premi soggetti al Contributo al fondo antirackett".

SEZIONE I – Premi, accessori e relativa imposta

Questa sezione è riservata all'indicazione dell'ammontare dei premi ed accessori incassati nell'esercizio di riferimento e della relativa imposta.

Righi da AB1 ad AB30

In corrispondenza di tali righi vanno indicati:

- nella prima colonna, gli importi dei premi ed accessori incassati nel periodo precedente distinti per categorie di assicurazione ed aliquota d'imposta;
- nella seconda colonna, gli importi della relativa imposta in corrispondenza dell'aliquota prestampata.

Le categorie di assicurazione sono quelle individuate nella Tariffa generale, Allegato A, e Tariffa speciale, Allegato B, annesse alla legge n. 1216 del 1961. Per quanto riguarda le assicurazioni contro la responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti e quelle contro altri rischi inerenti veicoli e natanti e danni causati dalla loro circolazione si fa riferimento all'art. 1 bis della legge citata. Per le assicurazioni contro i rischi di navigazione di navi immatricolate o registrate in Italia l'aliquota è determinata in base a quanto previsto dall'art. 9 quater della legge n. 30 del 27 febbraio 1998 come modificato dall'art. 11 comma 2 della legge n. 522 del 28 febbraio 1999. Per l'aliquota da applicare alle assicurazioni cumulative infortuni si fa riferimento alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 47 del 18 maggio

1983 e all'art. 4 della legge n. 67 dell'11 marzo 1988. Infine per quanto riguarda le assicurazioni di assistenza l'aliquota è stabilita dall'art. 353, comma 2, del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

Si fa presente che i premi rimborsati all'assicurato, inizialmente incassati e registrati, devono comunque essere compresi nella colonna imponibile del quadro AB, anche se stornati dalla contabilità a seguito della restituzione, in quanto su dette somme continua ad essere dovuta la relativa imposta, ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216.

ATTENZIONE: il rigo AB14 non deve essere compilato nel caso in cui, secondo le indicazioni fornite con risoluzione del Ministero delle finanze del 3 dicembre 1983 prot. 301716, i premi relativi ad "assicurazioni di altri rischi inerenti veicoli e natanti e danni causati dalla loro circolazione" (rigo AB16) comprendano anche quelli riguardanti le "assicurazioni del ritiro della patente di guida a seguito di investimento" (rigo AB14).

Rigo AB15 – Assicurazioni obbligatorie per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

Colonna 1: indicare l'ammontare totale dei premi riscossi relativi ad assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, il cui gettito è destinato alle province.

Colonna 2: indicare la relativa imposta, al netto del contributo al fondo "antiracket", attribuita alle province ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Gli importi indicati nelle colonne 1 e 2 devono coincidere con quelli indicati nel rigo "Totale" del quadro AP.

Colonne 4 e 5: indicare il totale dei premi riscossi e la relativa imposta riferita ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti il cui gettito è invece destinato all'erario.

Rigo AB31 – Totale soggetto ad imposta

In questo rigo va indicato il totale degli imponibili e delle imposte, determinato sommando gli importi indicati nei rigi da AB1 ad AB30, rispettivamente nella colonna degli imponibili e nella colonna delle imposte.

Rigo AB32 – Assicurazioni e contratti vitalizi esenti e non soggetti ad imposta

In questo rigo, la cui compilazione è facoltativa, vanno indicati i premi riscossi relativi ad assicurazioni e contratti vitalizi esenti da imposta, elencati nella Tabella Allegato C annessa alla legge n. 1216 del 1961, nonché previsti da leggi speciali, ovvero altri premi non soggetti ad imposta.

Rigo AB33 – Totale premi

In questo rigo va indicato il totale dell'imponibile riportato alla colonna 1 dei rigi AB31 e AB32.

Rigo AB34 – Arrotondamenti d'imposta

Nel rigo va indicata la maggiore imposta relativa ai premi di cui ai rigi da AB1 ad AB30, nelle ipotesi in cui l'imposta versata per il periodo di riferimento risulti superiore a quella corrispondente al relativo imponibile per effetto, ad esempio, di arrotondamenti.

Rigo AB35 – Totale imposta

Somma dei rigi AB31 e AB34.

SEZIONE II – Premi soggetti al Contributo al Servizio Sanitario Nazionale

Questa sezione è riservata all'indicazione dell'ammontare dei premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e del relativo contributo.

Rigo AB36

In questo rigo va indicato:

- nella prima colonna la base imponibile assoggettata a C.S.S.N.;
- nella seconda colonna l'importo del relativo contributo in corrispondenza dell'aliquota prestampata.

SEZIONE III – Premi soggetti al Contributo al fondo antiracket

Questa sezione è riservata all'indicazione dell'ammontare dei premi riguardanti i rami "incendio", "responsabilità civile diversi", "auto rischi diversi" e "furto", nonché dell'importo del Contributo al Fondo di Solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura.

Rigo AB37

In questo rigo va indicato:

- nella prima colonna la base imponibile assoggettata a Contributo al fondo antiracket;
- nella seconda colonna l'importo del relativo contributo in corrispondenza dell'aliquota pre-stampata.

QUADRO AC

Determinazione dell'imposta e dei contributi

Il quadro è composto da 3 sezioni:

- Sezione I "Imposta sulle assicurazioni";
- Sezione II "Contributo al Servizio Sanitario Nazionale";
- Sezione III "Contributo al fondo antiracket".

SEZIONE I – Imposta sulle assicurazioni

In questa sezione si determina l'imposta sulle assicurazioni dovuta o a credito per il periodo di riferimento.

Rigo AC1 – Imposta dovuta

Indicare l'ammontare complessivo dell'imposta dovuta di cui al rigo AB35.

Rigo AC2 – Contributo antincendio regione Trentino - Alto Adige

Indicare l'importo del contributo annualmente corrisposto dagli assicuratori operanti nella regione Trentino Alto Adige alla Cassa regionale antincendi, ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24. Tale contributo è ammesso in detrazione dall'imposta sulle assicurazioni dovuta, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 1216 del 1961.

Rigo AC3 – Credito liquidazione periodo precedente

Indicare il credito risultante dalla liquidazione relativa al periodo precedente, computato nel primo versamento mensile successivo a quello della comunicazione della liquidazione da parte dell'Ufficio.

Come chiarito nella Risoluzione del 06/08/2010 n. 80 "Nell'ipotesi di denuncia mensile presentata da assicuratori esteri che operano in regime di libera prestazione di servizi, l'acconto versato va scomputato nella denuncia da presentare nel mese di febbraio, indicando il relativo importo nel rigo AC5.

Qualora l'acconto versato non sia stato recuperato integralmente nella denuncia presentata in febbraio, l'importo residuo andrà indicato nelle successive denunce nel rigo AC3 (credito risultante dalla liquidazione relativa al periodo precedente) e, pertanto, non dovrà più essere compilato il rigo AC5".

Rigo AC4 – Versamenti effettuati

Indicare il totale dei versamenti periodici, relativi al periodo cui si riferisce la denuncia, effettuati secondo quanto stabilito dall'art. 9, comma 1.

Rigo AC5 – Acconto versato

Indicare l'ammontare dell'acconto versato, relativo al periodo di riferimento, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 1 bis.

Rigo AC6 – Acconto dovuto (riservato alle imprese operanti in LPS per la denuncia del mese di novembre)

Le imprese operanti nello Stato italiano in regime di libera prestazione di servizi devono compilare questo rigo esclusivamente nella denuncia da presentare nel mese di novembre, per indicare l'acconto dovuto ai sensi dell'art. 9, comma 1-bis, e versato entro il 30 novembre.

Rigo AC7 – Imposta a debito

Compilare nel caso in cui la somma degli importi dei righi AC1 e AC6 risulti superiore alla somma degli importi dei righi AC2, AC3, AC4 e AC5. Il relativo dato si ricava per differenza dei predetti importi.

Rigo AC8 – Imposta a credito

Compilare nel caso in cui la somma degli importi dei righi AC1 e AC6 risulti inferiore alla somma degli importi dei righi AC2, AC3, AC4 e AC5. Il relativo dato si ricava per differenza dei predetti importi.

SEZIONE II – Contributo al Servizio Sanitario Nazionale

Rigo AC11 – Contributo S.S.N.

Indicare l'ammontare del contributo dovuto di cui al rigo AB36, colonna 2.

Rigo AC12 – Credito liquidazione periodo precedente

Indicare il credito risultante dalla liquidazione relativa al periodo precedente, computato nel primo versamento mensile successivo a quello della comunicazione della liquidazione da parte dell'Ufficio.

Rigo AC13 – Versamenti effettuati

Indicare il totale dei versamenti periodici, relativi al periodo cui si riferisce la denuncia, effettuati secondo quanto stabilito dall'art. 9, comma 1.

Rigo AC14 – Contributo a debito

Compilare nel caso in cui l'importo del rigo AC11 risulti superiore alla somma degli importi dei righi AC12 e AC13. Il relativo dato si ricava per differenza dei predetti importi.

Rigo AC15 – Contributo a credito

Compilare nel caso in cui l'importo del rigo AC11 risulti inferiore alla somma degli importi dei righi AC12 e AC13. Il relativo dato si ricava per differenza dei predetti importi.

SEZIONE III – Contributo al fondo antiracket

Rigo AC21 – Contributo al fondo antiracket

Indicare l'ammontare del contributo dovuto di cui al rigo AB37, colonna 2.

Rigo AC22 – Credito liquidazione periodo precedente

Indicare il credito risultante dalla liquidazione relativa al periodo precedente, computato nel primo versamento mensile successivo a quello della comunicazione della liquidazione da parte dell'Ufficio.

Rigo AC23 – Versamenti effettuati

Indicare il totale dei versamenti periodici, relativi al periodo cui si riferisce la denuncia, effettuati secondo quanto stabilito dall'art. 9, comma 1.

Rigo AC24 – Contributo a debito

Compilare nel caso in cui l'importo del rigo AC21 risulti superiore alla somma degli importi dei righi AC22 e AC23. Il relativo dato si ricava per differenza dei predetti importi.

Rigo AC25 – Contributo a credito

Compilare nel caso in cui l'importo del rigo AC21 risulti inferiore alla somma degli importi dei righi AC22 e AC23. Il relativo dato si ricava per differenza dei predetti importi.

QUADRO AP

Assicurazioni contro la responsabilità civile dei veicoli a motore la cui imposta spetta alle province (art. 17, D.Lgs. n. 68/2011)

A decorrere dall'anno 2012, l'articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, prevede che l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, così come già definita dall'art. 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituisce tributo proprio derivato delle province. Queste ultime, secondo quanto disposto dal comma 2 del citato articolo 17, possono, a partire dal 2011, deliberare un aumento o una diminuzione dell'ordinaria aliquota d'imposta, pari al 12,50 per cento, in misura non superiore a 3,5 punti percentuali.

In attuazione del comma 4 del nominato art. 17 che prescrive l'obbligatoria comunicazione dei importi versati annualmente alle province, è stato predisposto il presente quadro, nel quale vanno indicati, suddivisi per provincia, i premi, gli accessori riscossi e la relativa imposta.

Ripartizione per provincia dei premi e accessori riscossi e della relativa imposta

ATTENZIONE: le imprese estere operanti in libera prestazione di servizi, tenute alla presentazione mensile della presente denuncia, devono compilare il presente quadro con riferimento al mese precedente a quello di presentazione della denuncia stessa.

Colonna 1: indicare la sigla della provincia alla quale è attribuito il gettito dell'imposta.

Colonna 2: indicare, con riferimento all'anno precedente a quello di presentazione della denuncia, l'importo dei premi ed accessori incassati la cui imposta è attribuita alla provincia indicata in colonna 1.

Colonna 3: indicare l'aliquota deliberata dalla provincia.

Colonna 4: indicare l'imposta relativa determinata applicando all'importo di colonna 2 la percentuale indicata in colonna 3.

Se una provincia ha deliberato variazioni di aliquota durante lo stesso periodo oggetto della denuncia, vanno compilati tanti righe quante sono le differenti aliquote adottate nel periodo. Il totale imponibile e il totale imposta devono trovare coincidenza con gli importi rispettivamente indicati nelle colonne 1 e 2 del rigo AB15 .

Trasmissione degli importi annualmente versati alle province, distinti per singolo contratto

(articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68)

Si fa presente che costituisce parte integrante della presente denuncia la comunicazione degli importi annualmente versati alle province, distinti per contratto ed ente di destinazione, relativi ai contratti di assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori.

Pertanto, contestualmente alla presentazione annuale della denuncia dell'imposta sulle assicurazioni le imprese di assicurazione sono tenute a trasmettere i dati prescritti utilizzando la specifica procedura resa disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Le imprese di assicurazione che operano nel territorio dello Stato in libera prestazione di servizi sono tenute a trasmettere il predetto elenco di dati esclusivamente in occasione della presentazione della denuncia da trasmettere nel mese di maggio di ogni anno.